

ACCERTAMENTO

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Leonardo Pietrobon

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 19 D.P.R. n. 602/73** un contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere il **pagamento dei debiti tributari** iscritti a ruolo **in modo rateale**, nell'ipotesi di "**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**". La stessa disposizione normativa, coordinata con quanto stabilito dal D.L. n. 69/2013, stabilisce una sorta di doppio binario di rateazione:

- la **rateazione ordinaria**, che prevede fino ad un massimo di **72 rate mensili**, prorogabile una sola volta;
- la **rateazione straordinaria** che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di **120 rate mensili**.

Con riferimento alla rateazione **straordinaria**, si ricorda che la stessa è concessa nel caso in cui:

1. sia **dimostrata la grave situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
2. sia **accertata l'impossibilità del debitore di assolvere il pagamento** del debito con un piano di rateazione ordinario;
3. sia accertata **la solvibilità del contribuente**.

I criteri per ottenere un piano **straordinario** sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il **numero di rate concedibili** in base alla disponibilità economica del contribuente.

Con riferimento alle **persone fisiche**, il **piano straordinario** può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla **congiuntura economica**, per ragioni estranee alla propria responsabilità e **l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile**, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel **modello Isee**.

Per i **soggetti diversi** dai precedenti (ad esempio, ditta individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali) qualora congiuntamente:

- **l'importo della rata superi il 10% del valore della produzione** desumibile dal Conto economico ex art. 2425, nn. 1), 3) e 5), c.c. rapportato su base mensile;
- **l'indice di liquidità** (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all'istanza di

rateazione, la necessaria documentazione contabile. Dovrà essere chiarito **la modalità di attestazione dell'indice di liquidità** per le società di **persone in contabilità semplificata**.

Inoltre, a differenza dei piani di rateazione ordinari, le regole previste per quelli di tipo **straordinario** sono differenti. Infatti, per tali tipologie di rateazione:

- **è ammessa la proroga una sola volta** e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale;
- **non è possibile applicare rate variabili.** Quest'ultime possono essere concesse, ex comma 1-ter del citato art. 19, solo in presenza di un piano di rateazione o di proroga ordinario.

Con riferimento alla **proroga**, si ricorda che **l'articolo 1 D.M. 6.11.2013** – decreto attuativo delle modifiche apportate dall'articolo 52 D.L. n. 69/2013 all'articolo 19 D.P.R. n. 602/1973 – stabilisce che l'Agente della riscossione, a seguito della richiesta del contribuente debitore, può concedere:

- un **piano di rateazione**:
 - ordinario, se prevede un **massimo di 72 rate**;
 - straordinario, se prevede un **massimo di 120 rate**;
- un **piano di rateazione in proroga**:
 - **ordinario**, se prevede un **massimo di 72 rate**;
 - **straordinario**, se prevede un **massimo di 120 rate**.

Come ogni altra forma di rateazione concessa al contribuente, anche nei casi di rateazioni concesse dall'Agente per la riscossione è prevista una **decadenza nel caso di mancato pagamento** di un numero predefinito di rate, che nel caso di specie è stabilito in **otto rate, anche non consecutive**.

A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.06.2013 a causa dell'irregolarità dei pagamenti, l'art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto "Renzi" prevedeva la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.07.2014. Il **comma 12-quinquies dell'art. 10, D.L. n. 192/2014, Decreto "Milleproroghe"**, introdotto in sede di conversione in legge, ha **posticipato**:

- dal **26.06.2013 al 31.12.2014** il termine entro il quale deve essere **intervenuta la decadenza**;
- dal **31.07.2014 al 31.07.2015** il termine per la presentazione della **nuova istanza di rateazione**.

In altri termini, quindi, i soggetti **decaduti alla data del 31.12.2014** dalla rateazione possono, mediante presentazione di specifica **domanda da presentarsi entro il 31.07.2015**, chiedere una **nuova rateazione**.

Si rammenta che la nuova rateazione è disciplinata da regole più stringenti rispetto a quelle previste dal citato articolo 19, posto che la stessa:

- **può essere richiesta al massimo per 72 rate mensili** (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate);
- non è prorogabile;
- **viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate** (anche non consecutive).

L'Agente per la Riscossione - Equitalia, con il comunicato stampa del 03.03.2015, ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it, sezione "Modulistica" - Rateazione) del nuovo modello denominato "Istanza di rateazione ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 – conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)" utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.

Sulla base di quanto sopra esposto, detto modello, va **presentato entro il 31.07.2015**, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell'atto inviato da Equitalia:

- **tramite raccomandata A/R ovvero a mano;**
- **direttamente online sul predetto sito Internet per debiti inferiori a € 50.000.**

L'istanza di rateizzazione va presentata unitamente a:

1. copia di un **documento di riconoscimento**;
2. **eventuale ulteriore documentazione necessaria**. In merito si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Equitalia, in base alla disciplina generale della rateazione:
 - **per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;**
 - **per i debiti superiori a € 50.000 è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica".**